



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Conversione in Legge del Decreto “Cura Italia”
Misure fiscali a sostegno della liquidità di
imprese e famiglie**

(Circolare n. 9 del 30 aprile 2020)

Indice

1. Premessa	3
2. Rinvio "tecnico" al 20 marzo della scadenza del 16 marzo	3
3. Sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi	4
4. Disapplicazione ritenuta su compensi pagati a lavoratori autonomi e agenti	9
5. Dichiarazione precompilata e adempimenti fiscali diversi dai versamenti	10
6. Sospensione dei termini per il pagamento di atti impositivi	11
7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici	13
8. Bonus 100 euro per dipendenti con redditi fino a 40.000 euro	14
9. Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro	14
10. Credito di imposta per affitti di botteghe e negozi	15
11. Misure relative al settore dei giochi	15

1. Premessa

Con la **conversione in legge del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia")** ad opera della L. 24.4.2020 n. 27 (pubblicata nella G.U. 29.4.2020 n. 110, S.O. n. 16), si è compiuto un altro passo nel percorso di messa a punto delle misure sociali, economiche e fiscali volte al sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, a fronte della crisi innescata dall'epidemia di COVID-19.

Nel mentre, si ricorda, è stato emanato anche il **DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità")**, il cui iter di conversione in legge è alle sue prime fasi.

Nei prossimi giorni è atteso un terzo "Decreto COVID-19", nell'ambito del quale dovrebbero trovare spazio le ulteriori misure per le quali il Governo ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione per un nuovo scostamento di bilancio già quantificato nella Relazione di accompagnamento al DEF 2020 in misura pari a 55 miliardi di indebitamento netto, 65 miliardi di fabbisogno e 155 miliardi di saldo netto da finanziare.

Nelle more di questi ulteriori interventi, si propone di seguito un quadro aggiornato delle principali misure fiscali recate dal Decreto "Cura Italia" convertito, coordinate, laddove si intersecano, come nel caso delle sospensioni dei versamenti fiscali, con le misure fiscali recate dal Decreto "Liquidità" in corso di conversione.

2. Differimento della scadenza del 16 marzo al 16 aprile

L'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento "tecnico" al 20.3.2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, l'art. 60 non ha subito modifiche; tuttavia, è nel mentre sopravvenuto l'art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 con il quale è stato stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nel più ampio differimento al 16.4.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Con l'art. 21 del DL 23/2020 è stata quindi prevista una sostanziale "remissione in termini" per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo

poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

3. Sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi

Gli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 hanno disposto la sospensione dei versamenti dovuti a titolo di IVA, di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria, solo con riguardo alle seguenti tipologie di contribuenti:

- soggetti che svolgono attività comprese nei settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza (art. 61);
- soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta, (ossia, per i soggetti "solari", nel 2019), salvo quelli residenti in talune Province, per i quali la sospensione si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi (art. 62).

In sede di conversione in legge del DL 18/2023, gli artt. 61 e 62 hanno subito alcune modifiche per lo più di carattere formale e di coordinamento normativo, ma anche alcune di carattere sostanziale.

In particolare, tra queste ultime, si annoverano:

- l'inclusione degli *"esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite"* nel novero di quelli che svolgono attività comprese nei settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza individuati dall'art. 61;
- l'inclusione della Provincia di Brescia tra quelle per le quali, ai sensi del co. 3 dell'art. 62, la sospensione dei versamenti si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi del soggetto esercente attività di impresa, arte o professione che vi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa.

Alle sospensioni di versamenti disposte dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020, come risultanti a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge (concernenti taluni versamenti in scadenza a marzo e aprile), si aggiungono e, in parte, si sovrappongono, quelle disposte dall'art. 18 del DL 23/2020 (concernenti taluni versamenti in scadenza ad aprile e maggio).

Di seguito si propone un riepilogo, ordinato per mese, del coacervo di sospensioni di versamenti in scadenza tra marzo e maggio, rinvenibili dall'insieme degli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (post conversione in legge) e dell'art. 18 del DL 23/2020, senza ovviamente trascurare quanto previsto in merito anche dall'art. 1 co. 3 del DM 24.2.2020 con riguardo ai soggetti localizzati nelle prime "zone rosse", di cui all'allegato 1 del DPCM 1.3.2020.

Versamenti in scadenza a marzo 2020

I versamenti in scadenza a marzo di cui è stata disposta la sospensione sono quelli relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

I soggetti per i quali opera la predetta sospensione sono:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- soggetti che, pur non rientrando in nessuno dei punti precedenti, esercitano attività di impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- soggetti che, pur non rientrando in nessuno dei punti precedenti, esercitano attività di impresa, arte o professione con un volume di ricavi o compensi nell'anno precedente non superiore a 2 milioni di euro;

- soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni compresi nelle prime "zone rosse", di cui all'allegato 1 del DPCM 1.3.2020 (per questi ultimi la sospensione riguarda tutti i versamenti in scadenza dal 21 febbraio al 31 marzo, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (entro il 30.6.2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

Versamenti in scadenza ad aprile 2020

I versamenti in scadenza ad aprile di cui è stata disposta la sospensione sono quelli relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i versamenti relativi all'IVA, i soggetti per i quali opera la predetta sospensione sono:

- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data antecedente al 1° aprile 2019 e che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi che hanno conseguito nel mese di marzo 2020 sono diminuiti di almeno il 30% rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data antecedente al 1° aprile 2019 e che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, hanno conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi che hanno conseguito nel mese di marzo 2020 sono diminuiti di almeno il 50% rispetto a quelli del mese di marzo 2019 (se però il soggetto ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è sufficiente anche in questo caso una diminuzione del 33%);
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club*

e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Per quanto riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, i soggetti per i quali opera la predetta sospensione sono i medesimi evidenziati con riguardo all'IVA, cui si aggiungono però, a prescindere da volumi di ricavi e compensi e da percentuali di calo del fatturato e dei corrispettivi, tutti i soggetti elencati dal co. 2 dell'art. 61 del DL 18/2020, ossia:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

I versamenti di IVA sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;

- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

I versamenti di ritenute, contributi e premi assicurativi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (entro il 30.6.2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche), oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche), se il presupposto della sospensione consiste nel fatto che il contribuente rientra nel novero dei soggetti elencati dall'art. 61 co. 2 del DL 18/2020;
- in un'**unica soluzione** entro il 30.6.2020, oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020, se il presupposto della sospensione consiste nel fatto che il contribuente è un esercente attività di impresa, arte o professione, oppure è un ente non commerciale che svolge attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Pare potersi pacificamente ritenere che, nel caso in cui un soggetto abbia i requisiti, per la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi assicurativi in scadenza ad aprile, sia ai sensi dell'art. 61 del DL 18/2020 che ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, tale soggetto possa fare riferimento ai termini di successivo versamento da giugno in avanti (anziché da maggio in avanti), in quanto più convenienti.

Versamenti in scadenza a maggio 2020

I versamenti in scadenza ad aprile di cui è stata disposta la sospensione sono quelli relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

I soggetti per i quali opera la predetta sospensione sono:

- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data antecedente al 1° aprile 2019 e che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi che hanno conseguito nel mese di aprile 2020 sono diminuiti di almeno il 30% rispetto a quelli del mese di aprile 2019;
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data antecedente al 1° aprile 2019 e che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, hanno conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 50 milioni di euro, se il fatturato o i corrispettivi che hanno conseguito nel mese di aprile 2020 sono diminuiti di almeno il

50% rispetto a quelli del mese di aprile 2019 (se però il soggetto ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è sufficiente anche in questo caso una diminuzione del 33%);

- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 30.6.2020,
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020, se il presupposto della sospensione consiste nel fatto che il contribuente è un esercente attività di impresa, arte o professione.

4. Disapplicazione ritenuta su compensi pagati a lavoratori autonomi e agenti

Il co. 7 dell'art. 62 del DL 18/2020 aveva stabilito che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel** periodo d'imposta precedente (**2019**, per i soggetti "solari"), i compensi e i ricavi percepiti nel **periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.3.2020** potessero non essere assoggettati, da parte del sostituto di imposta che li corrisponde, alle **ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73**, a condizione che, nel mese precedente, i percipienti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Detto comma è stato poi abrogato dal co. 2 dell'art. 19 del DL 23/2020, perché detta disposizione è stata riprodotta nel precedente co. 1 del medesimo art. 19, salvo l'**allungamento fino al 31 maggio 2020** del periodo in cui, alle condizioni già richiamate, è consentita la disapplicazione delle predette ritenute alla fonte.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.7.2020;
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a

decorrere dal mese di luglio 2020.

5. Dichiarazione dei redditi precompilata e altri adempimenti fiscali diversi dai versamenti

L'art. 62 co. 1 del DL 18/2020 ha disposto la sospensione:

- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020;
- nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, **rientrano nel differimento in esame:**

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Ai sensi del successivo co. 6 del medesimo art. 62, gli **adempimenti sospesi** ai sensi del co. 1 **devono essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni, **entro il 30 giugno 2020**.

L'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 62 del DL 18/2020 precisa però che restano ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Nell'originaria formulazione del DL 18/2020 tali termini venivano "tenuti fermi" mediante rinvio all'art. 1 co. 9 del DL 9/2020, mentre nella formulazione post conversione in legge del DL 18/2020 il rinvio è al nuovo art. 61-*bis* aggiunto in sede di conversione, il quale recepisce le disposizioni con efficacia ancora attuale del richiamato art. 1 del DL 9/2020, abrogato dall'art. 1 co. 2 della L. 27/2020 di conversione del DL 18/2020.

Nello specifico, l'art. 61-*bis* co. 1 ha confermato l'anticipazione al **1° gennaio 2020** dell'ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il **modello 730** e il **riordino dei termini dell'assistenza fiscale** di cui all'art. 16-*bis* del DL 26.10.2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157. Resta, invece, confermata a decorrere dal 2021 l'efficacia delle disposizioni che impongono all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, i dati delle certificazioni pervenute.

Si ricorda, poi, che alcuni dei termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata "tenuti fermi" dall'art. 62 co. 1 del DL 18/2020, rispetto alla sospensione ivi prevista, sono stati però prorogati

dall'art. 22 del DL 23/2020. In particolare, sono stati prorogati dal 31.3.2020 al 30.4.2020:

- il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Non sono state invece previste proroghe per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.

È rimasto altresì fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

6. Sospensione dei termini per il pagamento di atti impositivi

L'art. 68 del DL 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel **periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da determinati atti impositivi, sia con riferimento alle entrate tributarie che a quelle non tributarie.

L'unica modifica di rilievo, inserita in sede di conversione in legge del DL 18/2020, attiene al nuovo co. 2-*bis*, che esplicita la decorrenza già dal 21 febbraio 2020 (anziché dall'8 marzo) della sospensione dei termini dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio 2020, con riguardo ai contribuenti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza (persone fisiche) ovvero la sede legale (soggetti diversi dalle persone fisiche) o la sede operativa (sia persone fisiche che altri soggetti) nel territorio delle "prime zone rosse", di cui all'allegato 1 del DPCM 1.3.2020.

Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

Dall'8.3.2020 (21.2.2020 per i contribuenti localizzati nelle "prime zone rosse") al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di **imposte sui redditi, IVA e IRAP**.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di **tributi locali** che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non vengono però **sospesi** i termini di versamento delle **rate da dilazione**, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I **versamenti vanno eseguiti entro** il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il **30.6.2020**.

Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni

modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione. Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020), bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto **non** può ancora essere dato per **pacifico**, le **rate da accertamento con adesione** stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo.

Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli **avvisi di addebito** che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi **INPS**.

Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

Cartelle di pagamento

Dall'8.3.2020 (21.2.2020 per i contribuenti localizzati nelle "prime zone rosse") al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece **sospesi** i termini di pagamento inerenti a **intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo**.

Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, **non** dovrebbero essere **sospesi** i termini di versamento delle **rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo**, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020), bensì entro il 30.6.2020.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il **28.2.2020 è differito al 31.5.2020**.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al **31.3.2020 è differito al 31.5.2020**.

Avvisi bonari

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione,

non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

Altri atti impositivi

La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale **solo** per gli **accertamenti esecutivi**, gli **avvisi di addebito INPS** e per le **cartelle di pagamento**.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione.

Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici

L'art. 67 del DL 18/2020 dispone la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini** relativi all'attività **di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori.

Nel medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, nonché più in generale tutte le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza.

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, è stata apportata una modifica sostanziale al co. 4 dell'art. 67.

Nella sua originaria formulazione, il co. 4 dell'art. 67 del DL 18/2020 disponeva che, con riguardo ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applicasse l'art. 12 del DLgs. 24.9.2015 n. 159, ai sensi del cui co. 2 *"i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione"*.

Tale rinvio comportava una **generalizzata proroga al 31 dicembre 2022 di tutti i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e di liquidazione in scadenza al 31 dicembre 2020.**

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, la modifica al co. 4 dell'art. 67 consiste nel fatto che il rinvio non è più operato all'art. 12 del DLgs. 159/2015, ma ai soli co. 1 e 3 dell'art. 12, con esclusione, dunque, proprio di quel co. 2 da cui sembrava discendere la generalizzata proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e di liquidazione in scadenza al 31 dicembre 2020.

Da tale modifica, ne dovrebbe conseguire il venir meno di detta proroga a favore dell'Agenzia delle Entrate.

8. Bonus 100 euro per dipendenti con redditi fino a 40.000 euro

L'art. 63 del DL 18/2020 ha introdotto un bonus di 100 euro a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR, che nel 2019 hanno avuto un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, non sono state apportate modifiche sostanziali.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito, spetta con riferimento al mese di marzo 2020 ed è *"da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese"*.

Il bonus non dovrebbe dunque competere, in tutto o in parte, per quei lavoratori che nel mese di marzo hanno lavorato, per tutto il mese o per parte di esso, non già accedendo fisicamente alla propria sede di lavoro, bensì mediante forme di lavoro a distanza.

Si noti inoltre che, rispetto al c.d. "bonus 80 euro", la platea di beneficiari non comprende i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e la soglia massima di reddito è riferita a quello di lavoro dipendente e non al reddito complessivo del contribuente.

Il **bonus viene riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta e corrisposto unitamente alla retribuzione di aprile 2020** o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta compensano il bonus erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

9. Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, l'art. 64 del DL 18/2020 introduce un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute a tale fine e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Entro il 16 aprile doveva essere emanato il decreto attuativo del MISE, di concerto con il MEF, per stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, tenuto conto che il suo riconoscimento ai potenziali beneficiari è comunque vincolato dal rispetto del limite di spesa per il bilancio dello Stato complessivamente fissato in 50 milioni di euro (alla data di chiusura della presente circolare il decreto non risulta ancora emanato).

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, non è stata apportata alcuna modifica.

10. Credito di imposta per affitti di botteghe e negozi

Al fine di contenere le negative ricadute economiche delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 65 del DL 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1**, ossia botteghe e negozi.

Si noti che, allo stato dell'arte, la norma non sembra subordinare il riconoscimento del credito di imposta all'effettivo pagamento della relativa spesa da parte del locatario.

Il credito di imposta **non si applica** tuttavia **alle attività** di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, ossia alle attività di **commercio al dettaglio e di servizi alla persona individuate come essenziali e, in quanto tali, escluse dal novero delle attività sospese** ai sensi dell'art. 1 del DPCM medesimo.

Diversamente da quello per la sanificazione degli ambienti di lavoro (si veda il precedente § 9), il credito di imposta **non necessita di disposizioni attuative e può dunque essere fruito dal soggetto beneficiario in modo "automatico"**, in presenza dei relativi presupposti, fermo restando che la sua utilizzazione è consentita esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, sono stati introdotti *ex novo* nell'art. 65 i co. *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, ai sensi dei quali:

- il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, né rileva ai fini dei pro rata di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- vengono introdotte ulteriori disposizioni che non concernono la specifica disciplina del credito di imposta, ma che riguardano il tema della risoluzione di problematiche connesse al disagio abitativo.

11. Misure relative al settore dei giochi

L'art. 69 del DL 18/2020 proroga al 29.5.2020 i termini per il versamento:

- del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio;

- in scadenza entro il 30.4.2020.

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

- la prima entro il 29.5.2020;
- le successive entro l'ultimo giorno del mese;
- l'ultima entro il 18.12.2020.

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.

In sede di conversione in legge del DL 18/2020, non sono state apportate modifiche sostanziali.